

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

« § 2. L'extradizione dello straniero non è mai ammessa pei reati politici, nè per fatti connessi coi medesimi.

« § 3. Essa non può essere nè offerta nè consentita, se non per ordine del Governo del Re, ed in seguito a conforme pronunzia della sezione d'accusa, nel cui distretto lo straniero dimora. La pronunzia sarà emessa dopo che a cura del Pubblico Ministero siano state notificate allo straniero le imputazioni, per le quali si chiede la sua estradizione, accordandogli un termine non minore di giorni dieci, entro il quale può presentare memorie e documenti per dimostrare la domanda inammissibile. Tuttavia sopra una domanda di estradizione può ordinarsi in via provvisoria l'arresto dello straniero. »

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** La Camera, come ben vede, ha sotto gli occhi una novella formola dell'articolo 9, che io ho avuto l'onore di proporre, e che la vostra Commissione ha di buon grado accettata. È mio debito dare brevemente ragione di questa novella mia proposta.

Finora, in virtù dell'articolo 853 del Codice di procedura penale, allorchè dobbiamo richiedere la estradizione di un imputato ad un Governo straniero, la sezione d'accusa competente esamina lo stato del processo, e per mezzo del Pubblico Ministero comunica al ministro della giustizia il suo avviso di doversi la estradizione domandare. L'articolo medesimo però permette sempre al Governo di chiedere anche da sè direttamente l'extradizione, senza bisogno del parere dell'autorità giudiziaria.

Ora, signori, l'istituto dell'extradizione nelle epoche moderne ha ricevuto un grande e liberale sviluppo nelle consuetudini dei Governi civili. Il principale carattere di questo progresso consiste in ciò, che mentre finora l'extradizione è stata considerata come un atto puramente amministrativo, riservato all'alto esercizio della sovranità, in vece si è voluto trasformarla in un istituto di carattere giudiziario, sì che le persone straniere, che si trovano sul nostro territorio, e vi hanno cercato asilo, vengano tutelate di alcune garanzie mercè un esame ed una decisione imparziale dell'autorità giudiziaria.

Sono in presenza in questa materia due sistemi, i quali rappresentano due opposti eccessi nello stato della legislazione; il sistema francese, ed il sistema che chiamerò anglo-sassone. Secondo il sistema francese l'extradizione è un affare semplicemente amministrativo; non ammette nessuna garanzia, tutto dipende dalla decisione discrezionale del Governo.

In vece, nel secondo sistema si fa intervenire il potere giudiziario, non solo per esaminare se con-

corrano le condizioni stabilite dalle leggi o dai trattati per l'ammissibilità della domanda d'extradizione, ma finanche per conoscere del merito e della sussistenza delle imputazioni, almeno delibando l'importanza delle prove che il Governo estero possa fornire, per farne derivare l'accettazione od il rifiuto della domanda d'extradizione.

Tale è il sistema che è in vigore negli Stati Uniti di America in virtù degli atti del Congresso americano del 12 agosto 1848, del 22 giugno 1860, e del marzo 1869; e che fu adottato altresì nella Gran Bretagna per un atto del Parlamento inglese dell'anno 1870.

Ma ognuno vede che qui vi ha non solo un'esagerazione di garanzie, ma altresì un eccesso di competenza e di giurisdizione. Imperocchè, non potendo dubitarsi che il tribunale competente ad esaminare ed apprezzare le prove della reità o della innocenza sia il tribunale straniero che deve giudicare l'individuo di cui si chiede la consegna; non si vede con qual diritto un tribunale estraneo, quello del paese ove lo straniero accidentalmente si trova, possa farsi giudice della sufficienza delle prove e del merito intrinseco della imputazione.

**PRESIDENTE.** Onorevole ministro, se la Camera non dissente, potrebbe rimaner seduto.

*Voci.* Sì; segga! segga!

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Ringrazio l'onorevole presidente e la Camera della loro eccessiva cortesia; ma è mio dovere, avendone la forza, di parlare dinanzi alla Camera con quel rispetto che è dovuto alla suprema rappresentanza del paese.

Ritornando al mio ragionamento, un sistema intermedio tra i due già accennati è rappresentato dalla legge del 1849 dei Paesi Bassi, e dalle leggi che si sono successivamente discusse e promulgate nel Belgio su questa materia dell'extradizione, nel qual campo ha creduto il partito liberale, operando codesta riforma, compiere una conquista ed un progresso di cui potesse gloriarsi.

Queste leggi del Belgio sono la prima del 1° ottobre 1863, che il Nypels, uno dei più insigni giuriconsulti di quel paese, encomiò come una delle leggi più liberali del mondo; e poi una seconda del 5 aprile 1868, ed un'ultima del 15 marzo 1874.

Presto o tardi, io penso, noi saremmo stati chiamati a studiare quest'argomento, ed a fare una legge sulla materia della estradizione.

In Francia fu riguardata come un segno dei tempi, e meritò pubblico plauso, una circolare del guardasigilli Dufaure del 12 ottobre 1875 diretta a tutti i procuratori generali, nella quale il ministro confessava i ben gravi inconvenienti della procedura amministrativa seguita in Francia, cioè quella stessa